Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 maggio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1985, n. **190**.

Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai ».

Art. 2.

1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.

3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.

Art. 3.

In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 2, della presente legge.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

Art. 5.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 6.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 2103, primo comma, del codice civile è il seguente:

« Art. 2103. (*Mansioni del lavoratore*). — Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2030):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 21 agosto 1984.

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 18 settembre 1984, con pareri delle commissioni I, IV e XII.

Esaminato dalla XIII commissione il 20, 27 settembre 1984; 2, 17 ottobre 1984; 20 novembre 1984; 19 dicembre 1984; 30 gennaio 1985; 7 febbraio 1985 e approvato il 14 marzo 1985, in un testo unificato con atti numeri 13, 62, 152, 294, 482, 517, 628, 704, 729, 786, 1005 e 134.

Senato della Repubblica (atto n. 1254):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 1° aprile 1985, con pareri delle commissioni 1ª 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 10 e 16 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 18 aprile 1985.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 23 aprile 1985, con assorbimento atti numeri 94 e 562.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 maggio 1985.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1226/85 per i controlli relativi alla carne di intervento da esportare disossata.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 23 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2173/79 del 4 ottobre 1979 relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi di intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69;

Visto il regolamento (CEE) n. 985/81 della commissione del 9 aprile 1981 che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento, destinate alla esportazione, e che modifica il regolamento (CEE) numero 1687/76;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687/76 del 30 giugno 1976 che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ed in particolare l'art. 12;

Visto il regolamento (CEE) n. 1226/85 della commissione dell'11 maggio 1985 relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate, detenute dagli organismi di intervento, e destinate ad essere esportate;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerata la necessità di adottare gli strumenti tecnici per rendere efficaci i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 1226/85 per quanto riguarda le carni vendute dall'organismo di intervento a prezzo prefissato, e destinate ad essere esportate dopo essere state disossate;

Decreta:

Art. 1.

Sono designati, quali organi competenti ad effettuare i controlli previsti dal primo comma dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1226/85, in appresso denominato « regolamento », sulle operazioni di disossamento delle carni bovine vendute dall'A.I.M.A. a prezzo prefissato, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del « regolamento », e destinate ad essere esportate dopo disossamento, gli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio in relazione all'ubicazione dello stabilimento ove avrà luogo la lavorazione delle carni di cui trattasi.

Le operazioni di disossamento potranno avvenire solo presso un laboratorio di lavorazione delle carni in possesso del numero di riconoscimento C.E.E.

Art. 2.

Gli acquirenti, detentori del contratto di vendita delle carni bovine di cui all'art. 1, paragrafo 1, del « regolamento » e destinate all'esportazione previo disossamento dovranno tenere, presso il laboratorio di disossamento, un apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate, vidimate dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio e bollato a norma di legge.

Sul registro, vengono presi in carico gli acquisti della carne con osso, così come riportati sui rispettivi ordini di ritiro rilasciati dai centri di intervento A.I.M.A., nonché i sigilli previsti al successivo art. 4, necessari per la chiusura delle confezioni della carne disossata, come previsto dal primo comma dell'art. 5 del « regolamento », preventivamente timbrati dall'istituto delegato alla vigilanza per le repressioni delle frodi competente.

Sullo stesso registro sono registrate, a scarico, le confezioni di carne disossata ottenuta da ogni ordine di ritiro, indicando il numero degli imballaggi, il relativo peso netto della carne contenuta, il numero dei pezzi e il numero progressivo dei sigilli apposti per ogni imballaggio.

Art. 3.

Fatte salve le disposizioni di carattere sanitario in materia di confezionamento e imballaggio dei prodotti alimentari, i pezzi di carne ottenuti dal disossamento vanno imballati singolarmente in sacchetti di plastica, nel cui interno deve essere inserita una etichetta, sulla quale devono essere riportate almeno le seguenti iscrizioni:

il numero C.E.E. di riconoscimento del laboratorio di disossamento;

la denominazione commerciale del pezzo.

Art. 4.

I pezzi imballati, come disposto dal precedente art. 3, vanno successivamente confezionati in cartoni sigillati.

I sigilli, da predisporre a cura degli acquirenti, sono costituiti da etichette rettangolari adesive, della dimensione di cm 8 × 20, da applicare a cavallo di ciascuno dei lembi apribili del cartone, e comunque in numero non inferiore a due per ciascun cartone, in maniera che la loro esportazione non sia possibile senza il definitivo deterioramento delle stesse.

Sull'etichetta debbono essere riportati:

il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'acquirente;

il numero progressivo;

il numero di riconoscimento C.E.E. del laboratorio presso il quale sono state eseguite le operazioni di disossamento;

il peso netto della carne contenuta nel cartone;

il numero dei pezzi contenuti distinti secondo la denominazione commerciale.

Art. 5.

L'acquirente comunica all'istituto delegato alla vigilanza per la repressione delle frodi competente, con almeno tre giorni di anticipo, l'arrivo della carne destinata al disossaggio, venduta dall'A.I.M.A. ai sensi del « regolamento », e concorda con il servizio stesso il calendario delle lavorazioni.

I quarti di carne di cui al comma precedente vanno immagazzinati, in attesa della lavorazione, separatamente da altro prodotto e in maniera da essere chiaramente riconoscibili ed individuabili. La lavorazione delle stesse carni dovrà avvenire separatamente dalla lavorazione di altre carni e secondo le disposizioni che saranno impartite dal funzionario incaricato dei controlli, in funzione delle esigenze che il controllo stesso impone.

Il prodotto disossato confezionato in cartoni sigillati, qualora non venga immediatamente spedito per l'esportazione o posto sotto controllo doganale, deve essere immagazzinato separatamente da altre merci, in cataste facilmente identificabili.

Art. 6.

L'istituto delegato alla vigilanza per la repressione delle frodi, espletate le operazioni di controllo, emette, per ciascuna partita avviata all'esportazione o alla messa sotto controllo doganale, un verbale, denominato « ordine di ritiro », che deve contenere i seguenti elementi:

la dicitura « regolamento (CEE) n. 1226/85 relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi di intervento e destinate ad essere esportate »;

il numero dell'ordine di ritiro dall'A.I.M.A., con riferimento al contratto di vendita;

il numero dei cartoni con l'indicazione del numero progressivo dei sigilli che li contraddistinguono;

il peso netto della carne disossata;

il peso totale delle confezioni.

Il verbale è rilasciato in cinque copie di cui una rimane agli atti dell'organismo emittente, una è inviata all'A.I.M.A., mentre l'originale e due copie sono consegnate all'interessato, che provvederà a depositare l'originale ed una copia alla competente dogana.

Le confezioni di carne disossata debbono essere presentate in dogana con i sigilli integri, privi di cancellature e correzioni.

Art. 7.

Al termine delle operazioni di disossamento relative alla carne acquistata con ciascun contratto di vendita A.I.M.A., gli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi provvederanno a trasmettere alla A.I.M.A. un verbale riepilogativo delle lavorazioni svolte riportante le seguenti indicazioni:

numero del contratto A.I.M.A.;

quantità di carne con osso presa in carico presso lo stabilimento di disossamento;

quantità globale di carne disossata ottenuta (peso netto);

percentuale di resa;

numero degli « ordini di ritiro » emessi con l'indicazione del peso netto complessivo della carne disossata;

numero complessivo delle confezioni ottenute;

numeri di serie dei sigilli utilizzati.

Art. 8.

Al termine delle operazioni di disossamento relative alle vendite di carne bovina prevista dal « regolamento », i sigilli residui non utilizzati devono essere consegnati ai competenti istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi per la distruzione.

Gli stessi istituti provvederanno a barrare gli appositi registri di carico e scarico, che devono essere conservati dagli acquirenti secondo le disposizioni di legge.

Roma, addì 15 maggio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(2494)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1985.

Ampliamento della competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli:

1) per le operazioni di credito fondiario è confermata per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria e per le province di Alessandria, Torino, Brescia, Milano, Bolzano, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Trieste, Genova, La Spezia, Savona, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Firenze, Livorno, Lucca, Ancona, Roma, Frosinone e Latina.

E', altresì, estesa alle province di Asti, Varese, Bergamo, Ascoli Piceno, Novara, Pavia, Vicenza, Udine, Parma e Modena;

2) per le operazioni di credito edilizio è estesa all'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2652)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 1985.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 44, ospedale dei Pellegrini di Napoli, in data 2 dicembre 1982, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 5 novembre 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 13 marzo 1985;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale dei Pellegrini di Napoli è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso il reparto operatorio localizzato al primo piano del complesso ospedaliero dei Pellegrini di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Menna prof. Francesco, primario oculista presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli;

Mastursi dott. Bruno, primario oculista presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli;

Quarantelli dott. Vincenzo, aiuto ordinario oculista presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli;

Ippolito dott. Antonio aiuto ordinario oculista presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli;

Marrone dott. Vincenzo, assistente ordinario oculista presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli;

Ippolito dott. Sergio, assistente ordinario oculista presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 44 di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(2638)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **191.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 30.000.000, disposto dal sig. Cassini Ugo con testamento olografo 8 ottobre 1981, pubblicato in data 20 aprile 1983, n. 792/578 di repertorio, a rogito dott. Panico Maria Rosa, notaio in Sanremo, registrato a Sanremo in data 9 maggio 1983 al n. 2264.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1985
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 90

DECRETO 25 febbraio 1985, n. **192.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un fabbricato con annesso terreno sito in Serina (Bergamo), via Cavagna n. 157, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 5, mappale 723, valore L. 9.500.000, e in beni mobili come da inventario per un valore di L. 4.077.666. I suindicati beni, per un valore complessivo di L. 13.577.666, sono gravati di usufrutto a favore dei coniugi Gabba di Milano. L'eredità è stata disposta dal sig. Libero Santo con testamento olografo 29 dicembre 1971, pubblicato in data 5 gennaio 1973, n. 14720 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, registrato a Busto Arsizio in data 29 gennaio 1973 al n. 430.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1985
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 91

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1979 al 29 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 29 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 29 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 29 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 29 marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara & Maulini, sede e stabilimento di Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e stabilimento in Villadossola (Novara), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Prandi & C., sede e stabilimento di Marano Ticino (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertand di Biella (Vercelli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtexture & C. di Verrone (Vercelli), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stima, sede e stabilimento di Trivero (Vercelli), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. di Tessitura Poma, sede legale amministrativa e stabilimento di Biella (Vercelli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ledemac, sede di Trino Vercellese (Vercelli) e uffici di Torino, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.A.P.A. di Crescentino (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tyros, sede e stabilimento di Strona (Vercelli), è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fratelli Cordeto di Canove di Govone (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1984 al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, sede di Milano e stabilimenti di Alba, località S. Cassiano (Cuneo), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gallino componenti plastici, sede di Milano e stabilimento di Rivalta Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio di Chiusa di San Michele (Torino), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agri di Volpiano (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quercetti & C., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 24 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maina, sede e stabilimento di Asti, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine E. Biglia, sede e stabilimento di Incisa Scapaccino (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acconero & C. Nord, sede di Viarigi (Asti) e stabilimenti di Viarigi e di Castello di Annone (Asti), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.A. di Asti, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta, sede di Cascina Costa di Samarate (Varese), stabilimenti ed uffici di Cascina Costa di Samarate, Gallarate (Varese), Verghera (Varese), Malpensa, Milano, Frosinone, Brindisi e Borgomanero (Novara), è prolungata al 16 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palli & C. - Fornace calce e laterizi, sede di Torino e stabilimento di Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 6 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Allena Giuseppe di Aldo e Giovanni Allena, sede e stabilimento di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fabbrica italiana mobili dei Fratelli Villosio, sede legale e stabilimento di Castigliole Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 24 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. A.R.C.O.M., sede e stabilimento di Cherasco (Cuneo), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Marco industrie meccaniche, sede e stabilimento di Borgomanero (Novara), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lucilla di Verbania (Novara), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, sede di Novara e stabilimento di S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpu dei Fratelli Puppieni, sede e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini di Omegna (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Zani, sede e stabilimento di Casale Corto Cerro (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, sede di Tolmezzo (Udine) e stabilimento di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Bertoli, sede di Omegna (Novara) e stabilimento di frazione Bagnella di Omegna (Novara), è prolungata al 29 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Prandi & C., sede e stabilimento di Marano Ticino (Novara), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertand di Biella (Vercelli), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.A.P.A. di Crescentino (Vercelli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tyros, sede e stabilimento di Strona (Vercelli), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta, sede di Cascina Costa di Samarate (Varese), stabilimenti ed uffici di Cascina Costa di Samarate, Gallarate (Varese), Verghera (Varese), Malpensa, Milano, Frosinone, Brindisi e Borgomanero (Novara), è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 27 giugno 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gallino componenti plastici, sede di Milano e stabilimento di Rivalta (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio di Chiusa di San Michele (Torino), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agri di Volpiano (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quercetti & C., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine E. Biglia, sede e stabilimento di Incisa Scapaccino (Asti), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palli & C. - Fornaci calce e laterizi, sede di Torino e stabilimento di Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Marco industrie meccaniche, sede e stabilimento di Borgomanero (Novara), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lucilla di Verbania (Novara), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Bertoli, sede di Omegna e stabilimento di frazione Bagnella di Omegna (Novara), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Prandi & C., sede e stabilimento di Marano Ticino (Novara), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertand di Biella (Vercelli), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tyros, sede e stabilimento di Strona (Vercelli), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag industria di Ciriè (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suole prefabbricate Alessandria, sede e stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 26 settembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quercetti & C., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine E. Biglia, sede e stabilimento di Incisa Scapaccino (Asti), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palli & C. Fornaci calce e laterizi, sede di Torino e stabilimento di Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lucilla di Verbania (Novara), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Bertoli, sede di Omegna (Novara) e stabilimento di frazione Bagnella di Omegna (Novara), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suole prefabbricate Alessandria, sede e stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 26 dicembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suole prefabbricate Alessandria, sede e stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 27 marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Industria mobili di Anagni (Frosinone), è prolungata al 27 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2560)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonney Forge Europe, sede di Milano. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 48 del 25 febbraio 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 1417 della *Gazzetta Ufficiale*, alla quarta riga, ove è scritto: «... Bosisio Parini (Como)...», leggasi: «... Bosisio Parini (Como) *e Cavaria (Varese)*...».

(2200)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/1266 del 20 aprile 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di S. Marcello Pistoiese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 214.907.570 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 227.127.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Metalmeccanica.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pistoia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/1999 del 20 aprile 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Castelnuovo Rangone è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 212.133.769 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 217.417.000 iscritto a ruolo a nome della San Geminiano S.r.l. e Montalvini S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Modena darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2247 del 20 aprile 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Tropea è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 103.191.940 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 110.626.000 iscritto a ruolo a nome della S.A.C. S.r.l. e della S.a.s. Braghò.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2275 del 20 aprile 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Zuccarello è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.519.124 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 35.834.000 iscritto a ruolo a nome del sig. Filippone Antonio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Savona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimeento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2287 del 20 aprile 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Caldarola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 49.199.147 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 51.799.489 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Soc. Coper gomma, Piersigilli Elda, Carassai Giuliano.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2267)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Istituzione del comitato tecnico-consultivo per l'alcole agricolo

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 è stato istituito il comitato tecnico-consultivo per l'alcole agricolo con il compito di:

fornire indicazioni ed esprimere pareri per lo smaltimento degli alcoli conferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), tenendo conto della necessità di evitare, per quanto possibile, perturbazioni sul mercato dell'alcole agricolo;

individuare e proporre soluzioni per la impostazione di un adeguato meccanismo di sostegno per le materie prime alcoligene di origine agricola;

individuare e proporre soluzioni per la migliore gestione del mercato stesso, in particolare per quanto riguarda l'alcole detenuto alla data del 19 aprile 1984;

proporre un piano annuale per la vendita e l'esportazione degli alcoli agricoli ritirati dall'AIMA.

(2589)

MINISTERO DEL TESORO

N. 89

Corso dei cambi del 9 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1996,500	1996,500	1996,75	1996,500	—	1996,75	1997 —	1996,500	1996,500	—
Marco germanico	636,900	636,900	638,20	636,900	—	636,90	636,900	636,900	636,900	—
Franco francese	209,090	209,090	209,40	209,090	—	209,05	209,100	209,090	209,090	—
Fiorino olandese	565,050	565,050	564,50	565,050	—	565,07	565,100	565,050	565,050	—
Franco belga	31,641	31,641	31,64	31,641	—	31,66	31,690	31,641	31,641	—
Lira sterlina	2458,750	2458,750	2456 —	2458,750	—	2459,37	2460 —	2458,750	2458,750	—
Lira irlandese	2000 —	2000 —	1996 —	2000 —	—	1999 —	1998 —	2000 —	2000 —	—
Corona danese	177,560	177,560	177,50	177,560	—	177,55	177,550	177,560	177,560	—
Dracma	14,480	14,480	14,35	14,480	—	—	14,430	14,480	14,480	—
E.C.U.	1430 —	1430 —	1430 —	1430 —	—	1430 —	1430 —	1430 —	1430 —	—
Dollaro canadese	1444,500	1444,500	1450 —	1444,500	—	1445,25	1446 —	1444,500	1444,500	—
Yen giapponese	7,917	7,917	7,94	7,917	—	7,91	7,918	7,917	7,917	—
Franco svizzero	759,200	759,200	759,60	759,200	—	758,40	757,600	759,200	759,200	—
Scellino austriaco	90,770	90,770	90,68	90,770	—	90,75	90,780	90,770	90,770	—
Corona norvegese	221,400	221,400	221,25	221,400	—	221,36	221,320	221,400	221,400	—
Corona svedese	220,200	220,200	220 —	220,200	—	220,10	220 —	220,200	220,200	—
FIM	305,500	305,500	306 —	305,500	—	305,85	306,200	305,500	305,500	—
Escudo portoghese	11,040	11,040	11,12	11,040	—	11,11	11,190	11,040	11,040	—
Peseta spagnola	11,332	11,332	11,32	11,332	—	11,33	11,335	11,332	11,332	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1996,750
Marco germanico	636,900
Franco francese	209,095
Fiorino olandese	565,075
Franco belga	31,665
Lira sterlina	2459,375
Lira irlandese	1999 —
Corona danese	177,555
Dracma	14,455
E.C.U.	1430 —
Dollaro canadese	1445,250
Yen giapponese	7,917
Franco svizzero	758,400
Scellino austriaco	90,775
Corona norvegese	221,360
Corona svedese	220,100
FIM	305,850
Escudo portoghese	11,115
Peseta spagnola	11,333

Media dei titoli del 9 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	98,500
» 6 % » » 1971-86 . . .	95,950
» 6 % » » 1972-87 . . .	93,100
» 9 % » » 1975-90 . . .	92,700
» 9 % » » 1976-91 . . .	91,750
» 10 % » » 1977-92 . . .	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,500
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100 —
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,700
» » » » 1- 5-1982/86 . .	102,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,650
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,425
» » » » 1- 8-1982/86 . .	102,050
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,750
» » » » 1-10-1982/86 .	101,875
» » » » 1-11-1982/86 .	102 —
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,750
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,800
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,775
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,725
» » » » 1-10-1983/86	100,625
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,500
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,550
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 . .	102,275
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,575
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,675
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,500
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,150
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,200
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,950
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,950
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,950
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,950
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,150
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,250
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,750
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,750
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,250
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,300
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,150
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,150
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102 —
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102 —
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,300
» » » » 1- 7-1984/91 . .	102,400
» » » » 1- 8-1984/91 . .	102,800
» » » » 1- 9-1984/91 . .	102,200
» » » » 1-10-1984/91 . .	101,900
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,250
» » » 17 % 1-10-1985	101,100
» » » 16 % 1- 1-1986	101,225
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,800
» » » » 1983/90 11,50 %	107,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 90

Corso dei cambi del 10 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1991 —	1991 —	1991 —	1991 —	1991,05	1991,05	1991,100	1991 —	1991 —	1991 —
Marco germanico	637,110	637,110	637 —	637,110	637,25	637,35	637,600	637,110	637,110	637,11
Franco francese	209,240	209,240	209,40	209,240	209,25	209,14	209,050	209,240	209,240	209,24
Fiorino olandese	565,050	565,050	565,25	565,050	564,75	564,82	564,600	565,050	565,050	565,05
Franco belga	31,675	31,675	31,66	31,675	31,75	31,67	31,665	31,675	31,675	31,67
Lira sterlina	2453 —	2453 —	2458 —	2453 —	2454 —	2454,15	2455,300	2453 —	2453 —	2453 —
Lira irlandese	1999,850	1999,850	1998 —	1999,850	1999 —	1998,92	1998 —	1999,850	1999,850	—
Corona danese	177,850	177,850	177,60	177,850	178 —	177,82	177,800	177,850	177,850	177,85
Dracma	14,570	14,570	14,35	14,570	—	—	14,470	14,570	14,570	—
E.C.U.	1429 —	1429 —	1428 —	1429 —	1429 —	1424 —	1429 —	1429 —	1429 —	1429 —
Dollaro canadese	1442,300	1442,300	1445 —	1442,300	1442,50	1442,35	1442,400	1442,300	1442,300	1442,30
Yen giapponese	7,900	7,900	7,90	7,900	7,90	7,89	7,899	7,900	7,900	7,90
Franco svizzero	757,850	757,850	756,50	757,850	757,70	757,62	757,600	757,850	757,850	757,85
Scellino austriaco	90,740	90,740	90,72	90,740	90,75	90,78	90,820	90,740	90,740	90,74
Corona norvegese	221,570	221,570	221,25	221,570	221,75	221,73	221,900	221,570	221,570	221,57
Corona svedese	220 —	220 —	221,975	220 —	220 —	219,95	219,900	220 —	220 —	220 —
FIM	306,250	306,250	306 —	306,250	306,25	306,35	306,450	306,250	306,250	—
Escudo portoghese	11,060	11,060	11,12	11,060	11,060	11,05	11,050	11,060	11,060	11,06
Peseta spagnola	11,319	11,319	11,33	11,319	11,25	11,32	11,329	11,319	11,319	11,31

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1991,050
Marco germanico	637,355
Franco francese	209,145
Fiorino olandese	564,825
Franco belga	31,670
Lira sterlina	2454,150
Lira irlandese	1998,925
Corona danese	177,825
Dracma	14,520
E.C.U.	1429 —
Dollaro canadese	1442,350
Yen giapponese	7,899
Franco svizzero	757,725
Scellino austriaco	90,780
Corona norvegese	221,735
Corona svedese	219,950
FIM	306,350
Escudo portoghese	11,055
Peseta spagnola	11,324

Media dei titoli del 10 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,700
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,475
» » » » 1- 3-1982/86	101,700
» » » » 1- 5-1982/86	102,750
» » » » 1- 6-1982/86	102,500
» » » » 1- 7-1982/86	102,300
» » » » 1- 8-1982/86	102 —
» » » » 1- 9-1982/86	101,750
» » » » 1-10-1982/86	101,850
» » » » 1-11-1982/86	102,050
» » » » 1-12-1982/86	102,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	100,775
» » » » 1- 9-1983/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100,675
» » » » 1- 1-1983/87	102,500
» » » » 1- 2-1983/87	102,450
» » » » 1- 3-1983/87	102,425
» » » » 1- 4-1983/87	102,150
» » » » 1- 5-1983/87	102,550

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87	102,675
» » » » 1-11-1983/87	101,475
» » » » 1-12-1983/87	102,050
» » » » 1- 7-1983/88	103,250
» » » » 1- 8-1983/88	102,975
» » » » 1- 9-1983/88	102,900
» » » » 1-10-1983/88	102,900
» » » » 1-11-1983/88	103,900
» » » » 1- 1-1984/88	101,200
» » » » 1- 2-1984/88	101,100
» » » » 1- 3-1984/88	100,700
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	101,150
» » » » 1- 6-1984/88	101,300
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	104,175
» » » » 1- 2-1984/91	104,425
» » » » 1- 3-1984/91	102,175
» » » » 1- 4-1984/91	101,975
» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,750
» » » » 1- 8-1984/91	101,625
» » » » 1- 9-1984/91	101,375
» » » » 1-10-1984/91	100,950
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,300
» » » 17 % 1-10-1985	101,050
» » » 16 % 1- 1-1986	101,125
» » » 14 % 1- 4-1986	100,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,775
» » » » 1983/90 11,50 %	107 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 91

Corso dei cambi del 13 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1969 —	1969 —	1969,10	1969 —	—	1968,65	1968,50	1969 —	1969—	1969 —
Marco germanico	638,44	638,44	638,50	638,44	—	638,46	638,48	638,44	638,44	638,44
Franco francese	209,12	209,12	209,75	209,12	—	209,25	209,39	209,12	209,12	209,12
Fiorino olandese	565,60	565,60	565,50	565,60	—	565,50	565,40	565,60	565,60	565,60
Franco belga	31,756	31,756	31,74	31,756	—	31,75	31,75	31,756	31,756	31,75
Lira sterlina	2462,25	2462,25	2468 —	2462,25	—	2463,37	2464,50	2462,25	2462,25	2462,25
Lira irlandese	2000 —	2000 —	1998 —	2000 —	—	2001,40	2002,80	2000 —	2000 —	—
Corona danese	177,73	177,73	177,60	177,73	—	177,90	177,85	177,73	177,73	177,73
Dracma	14,44	14,44	14,40	14,44	—	—	14,455	14,44	14,44	—
E.C.U.	1429,95	1429,95	1432 —	1429,95	—	1429,20	1428,45	1429,95	1429,95	1429,95
Dollaro canadese	1432,25	1432,25	1430 —	1432,25	—	1432,82	1433,40	1432,25	1432,25	1432,25
Yen giapponese	7,835	7,835	7,83	7,835	—	7,83	7,837	7,835	7,835	7,83
Franco svizzero	757,21	757,21	758,60	757,21	—	757,83	757,25	757,21	757,21	757,21
Scellino austriaco	90,87	90,87	90,80	90,87	—	90,86	90,86	90,87	90,87	90,87
Corona norvegese	220,85	220,85	221 —	220,85	—	221 —	221,15	220,85	220,85	220,85
Corona svedese	221,05	221,05	220,90	221,05	—	221,02	220,99	221,05	221,05	221,05
FIM	306,20	306,20	306,25	306,20	—	306,25	306,45	306,20	306,20	—
Escudo portoghese	11,115	11,115	11,14	11,115	—	11,16	11,14	11,115	11,115	11,11
Peseta spagnola	11,329	11,329	11,33	11,329	—	11,32	11,33	11,329	11,329	11,32

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1968,750
Marco germanico	638,460
Franco francese	209,255
Fiorino olandese	565,500
Franco belga	31,753
Lira sterlina	2463,375
Lira irlandese	2001,400
Corona danese	177,790
Dracma	14,447
E.C.U.	1429,200
Dollaro canadese	1432,825
Yen giapponese	7,836
Franco svizzero	757,230
Scellino austriaco	90,865
Corona norvegese	221 —
Corona svedese	221,020
FIM	306,325
Escudo portoghese	11,127
Peseta spagnola	11,329

Media dei titoli del 13 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,750
» 9 % » » 1976-91	93 —
» 10 % » » 1977-92	94,950
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	100 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,475
» » » » 1- 3-1982/86	101,700
» » » » 1- 5-1982/86	102,700
» » » » 1- 6-1982/86	102,475
» » » » 1- 7-1982/86	102,350
» » » » 1- 8-1982/86	101,975
» » » » 1- 9-1982/86	101,750
» » » » 1-10-1982/86	101,675
» » » » 1-11-1982/86	101,950
» » » » 1-12-1982/86	102,875
» » » » 1- 7-1983/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	100,825
» » » » 1- 9-1983/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100,650
» » » » 1- 1-1983/87	102,650
» » » » 1- 2-1983/87	102,500
» » » » 1- 3-1983/87	102,450
» » » » 1- 4-1983/87	102,150
» » » » 1- 5-1983/87	102,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87	102,600
» » » » 1-11-1983/87	101,425
» » » » 1-12-1983/87	101,950
» » » » 1- 7-1983/88	103,450
» » » » 1- 8-1983/88	103,050
» » » » 1- 9-1983/88	102,850
» » » » 1-10-1983/88	102,950
» » » » 1-11-1983/88	103,950
» » » » 1- 1-1984/88	101,200
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	100,800
» » » » 1- 5-1984/88	100,900
» » » » 1- 6-1984/88	101,325
» » » » 1-12-1983/90	104,050
» » » » 1- 1-1984/91	104,200
» » » » 1- 2-1984/91	104,175
» » » » 1- 3-1984/91	102,050
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,750
» » » » 1- 8-1984/91	101,575
» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	100,975
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,225
» » » 17 % 1-10-1985	101,050
» » » 16 % 1- 1-1986	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986	100,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,500
» » » » 1983/90 11,50 %	106,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia delle religioni;
storia delle istituzioni educative.

UNIVERSITÀ DE L'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale I.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
urbanistica (prima annualità);
scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
grammatica greca e latina;
psicologia dinamica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
diritto parlamentare.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2582)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 89012 del 14 maggio 1985 praticabili dal 17 maggio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	723
Gasolio agricoltura	»	519
Petrolio agricoltura	»	508
Gasolio pesca e piccola marina	»	476
Petrolio pesca e piccola marina	»	466
Olio combustibile ATZ (SIF - SIVA)	L./kg	346,81
Olio combustibile BTZ (SIF - SIVA)	»	381,49

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	688	691	694	697	700
Petrolio (*)	»	728	731	734	737	740
Olio comb.le fluido	L./kg	522	525	528	531	534

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2680)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Strigno, Sevignano e Romagnano.

Con deliberazione n. 830 in data 8 marzo 1985 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria n. 2126/7, comune catastale di Strigno, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 831 in data 8 marzo 1985 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella superficiale n. 143, comune catastale di Sevignano, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 832 in data 8 marzo 1985 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 901/6, comune catastale di Romagnano, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2268)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio (posti 2):

gruppo di discipline n. 20 . . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » - 20136 Milano, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi ricercatori universitari della sopracitata Università.

(2624)

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 2):

gruppo di discipline n. 82 . . . . . . posti 1

gruppo di discipline n. 89 . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università - Divisione II - Personale - Ufficio II - 70121 Bari, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio della divisione II - Personale, della predetta Università.

(2625)

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi del Lazio.

E' indetto, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva amministrativa;

un posto della carriera direttiva di ragioneria;

tre posti della carriera di concetto amministrativa;

due posti della carriera di concetto di ragioneria;

sette posti della carriera esecutiva;

sette posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. del Lazio con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte, 54 - cap. 00197 - tel 805905/805908, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 13.

(2646)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 11-12, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione del 15-22 marzo 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 129, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

(2413)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 11-12, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione del 15-22 marzo 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 130, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

(2414)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Malpensa.

Le prove d'esame del concorso pubblico a due posti di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985, avrà luogo presso la direzione di circoscrizione aeroportuale di Milano-Malpensa con inizio alle ore 8,30 nei sottoindicati giorni:

candidati con cognomi dalla lettera A alla lettera B compresa, il 3 giugno 1985;

candidati con cognomi dalla lettera C alla lettera D compresa, il 4 giugno 1985;

candidati con cognomi dalla lettera E alla lettera I compresa, il 5 giugno 1985;

candidati con cognomi dalla lettera L alla lettera O compresa, il 6 giugno 1985;

candidati con cognomi dalla lettera P alla lettera R compresa, il 7 giugno 1985;

candidati con cognomi dalla lettera S alla lettera Z compresa, l'8 giugno 1985.

Si precisa che le prove d'esame consisteranno in una prova orale ed in una prova pratica di guida; i candidati dovranno presentarsi muniti della patente civile di guida di categoria D in corso di validità quale documento di riconoscimento.

(2528)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1985.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1985, registro n. 20 Giustizia, foglio n. 230, la commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1985, è stata costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Zucconi Galli Fonseca dott. Ferdinando, nato a Camerino il 23 giugno 1927, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Anedda dott. Virginio, nato a La Maddalena il 12 ottobre 1925, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Iannotta dott. Antonio, nato a S. Agata dei Goti l'11 maggio 1929, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Latagliata prof. Angelo Raffaele, nato a Taranto il 6 novembre 1931, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;

Moscarini prof. Lucio Valerio, nato a Chieti il 15 settembre 1935, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Presidente supplente:

Lo Coco dott. Gaetano, nato a S. Flavia il 25 gennaio 1924, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Specchio dott. Augusto, nato a Bari il 4 giugno 1929, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Trojano dott. Pasquale, nato a S. Maria Capua Vetere il 6 settembre 1931, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Rossi avv. Manfredo, nato a L'Aquila il 15 giugno 1925, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;

Lubrano prof. Filippo, nato a Roma il 14 luglio 1939, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Roberto Biondi, magistrato di tribunale, che lo dirige e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Botti Sergio tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1985 graverà per L. 3.000.000 (tremilioni) sul cap. 1094.

(2591)

Commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1985

Con decreto ministeriale 19 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1985, registro n. 20 Giustizia, foglio n. 299, la commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1985, è stata costituita come segue:

Presidente effettivo:

Capriotti dott. Adalberto, nato a Roma il 26 giugno 1923, procuratore generale presso la corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Aiello dott. Luigi, nato a Scala Coeli il 7 marzo 1927, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Verde dott. Filippo, nato a Napoli il 5 aprile 1928, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Talamanca prof. Mario, nato a Roma il 24 febbraio 1928, dell'Università degli studi di Roma;

Solari avv. Carlo, nato a S. Martino V.C. il 5 aprile 1917, dell'Ordine di Roma;

Martuccelli avv. Carlo, nato a Catanzaro il 2 giugno 1937, dell'Ordine di Roma;

Della Rocca avv. Fernando, nato a Roma il 16 gennaio 1908, dell'Ordine di Roma.

Presidente supplente:

Pilla dott. Pierino, nato a Guardiaregia il 28 novembre 1924, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

Componenti supplenti:

D'Agostino dott. Giuseppe, nato a Letojanni il 15 ottobre 1926, magistrato di Cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori;

Liistro dott. Antonio, nato a Napoli il 20 giugno 1930, magistrato di Cassazione;

Latagliata prof. Angelo Raffaele, nato a Taranto il 6 novembre 1931, dell'Università degli studi di Roma;

Sciacca avv. Giovanni Crisostomo, nato a Roma il 13 dicembre 1945, dell'Ordine di Roma;

Adragna avv. Pietro, nato a Trapani il 19 luglio 1933, dell'Ordine di Roma;

Lubrano avv. Filippo, nato a Roma il 14 luglio 1939, dell'Ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Roberto Biondi, magistrato di tribunale, che lo dirige, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario, Botti Sergio.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1985 graverà per L. 6.000.000 (seimilioni) sul cap. 1094.

(2592)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. **12**.

Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 12 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna favorisce e sostiene:

a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;

b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione eroga contributi destinati:

a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo nazionale di soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;

b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;

c) all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione;

d) all'addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni, delle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso alpino del Club alpino italiano; all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino e speleologico per guide alpine e accompagnatori.

Art. 3.

La Regione concede altresì contributi destinati:

a) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da enti ed associazioni di carattere nazionale e regionali, aventi specifica competenza in materia;

b) all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini e opere alpine;

c) alla sistemazione, manutenzione e arredamento di rifugi alpini di proprietà del CAI, i quali, in quanto «Posti di chiamata per soccorso alpino», possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri enti, associazioni o privati purché documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta;

d) ad iniziative di carattere educativo da attuarsi anche nelle scuole, sia al fine della tutela naturalistica, sia al fine di prevenire gli infortuni in montagna.

Art. 4.

Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere rivolte alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate del programma di intervento e della previsione di spesa, del piano finanziario.

La giunta regionale acquisisce sulle domande il parere delle comunità montane, competenti per territorio, con particolare riguardo all'inserimento, o almeno alla compatibilità, degli interventi nei programmi di attività delle comunità stesse.

I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impiego.

Art. 5.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone i piani di riparto dei contributi per la realizzazione delle finalità della presente legge.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in capitoli distinti per i contributi di cui all'art. 2 e per quelli di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 aprile 1985

TURCI

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. **13**.

Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 12 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione promuove l'applicazione e la diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche nelle imprese artigiane.

Art. 2.
Provvidenze

Per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo art. 5 la Regione:

a) concorre al pagamento degli interessi su prestiti bancari, contratti o da contrarre;

b) concede la propria garanzia sussidiaria sulle operazioni di credito;

c) concede contributi in conto capitale alle imprese artigiane, in alternativa agli interventi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Gli interventi regionali di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma possono riguardare prestiti aventi durata non superiore a sessanta mesi.

Art. 3.
Determinazione dell'intervento regionale

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, determina, di norma annualmente, ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la misura del tasso di interesse agevolato a carico delle imprese destinatarie.

La misura del tasso di interesse a carico dei destinatari non può essere comunque inferiore al 60% del tasso di riferimento per il credito all'artigianato e al 48% per le zone non sufficientemente sviluppate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1976, n. 902, e successive modificazioni.

La garanzia regionale di cui al precedente art. 2, lettera *b*), può essere concessa in misura non superiore all'80% dell'importo del mutuo.

I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 2, lettera *c*), sono concessi nella misura massima del 30% delle spese ammesse, e comunque nel limite massimo di lire 80.000.000.

Art. 4.

Destinatari

Sono ammessi ai benefici le imprese artigiane singole e i gruppi di imprese artigiane associate, per la realizzazione di progetti interaziendali, nelle forme di legge con contratto consortile a termine, per il conseguimento di obiettivi di innovazione attraverso l'attuazione dei progetti di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Iniziative ammesse alle agevolazioni

Sono ammesse alle provvidenze di cui al precedente art. 2 le seguenti iniziative:

a) progetti di ricerca tecnologica finalizzati all'innovazione dei prodotti, al miglioramento dei prodotti esistenti o delle prestazioni di servizio;

b) progetti per l'applicazione tecnica, ivi compresa la produzione di prototipi, e l'organizzazione della produzione di nuovi prodotti o per il miglioramento dei prodotti esistenti;

c) progetti per l'acquisto dei brevetti e per la loro applicazione produttiva;

d) progetti per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica ed organizzativa finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie e metodologie produttive.

Art. 6.

Spese ammesse

La somma ammessa al contributo in conto capitale e l'importo del mutuo ammesso al concorso regionale sugli interessi e/o alla garanzia sono determinati in rapporto alle spese relative alle attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e applicazione produttiva, se ed in quanto riferibili alle tipologie progettuali previste dal precedente art. 5.

Art. 7.

Comitato di valutazione

Presso la Regione è istituito il comitato di valutazione che provvede all'esame tecnico-finanziario dei progetti di cui al precedente art. 5 ed esprime parere alla giunta regionale in ordine alla conformità dei progetti stessi rispetto alle finalità dell'intervento regionale, all'ordine di priorità dei progetti e all'importo dell'investimento ammissibile.

Il comitato di valutazione, istituito con decreto del presidente della giunta regionale, è composto da:

quattro esperti, designati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche relative alle produzioni ed agli impianti produttivi, uno dei quali svolge la funzione di presidente;

tre esperti, designati dalle organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative, altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche relative alle produzioni ed agli impianti produttivi.

Le funzioni di segretario del comitato di valutazione sono svolte da un collaboratore regionale del servizio artigianato.

Art. 8.

Presentazione delle domande

Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente art. 2 sono presentate alla Regione e, qualora si tratti di agevolazione sui prestiti, anche agli istituti di credito e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto corredato da relazione tecnico-illustrativa;

b) piano finanziario;

c) certificato di iscrizione all'albo artigiano e, per i gruppi di imprese, dal contratto consortile.

Per l'anno 1985 le domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 2 devono pervenire al competente assessorato regionale entro il 31 ottobre 1985.

Art. 9.

Concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono deliberate, di norma trimestralmente, dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

I contributi in conto interessi sono erogati agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo e la garanzia sono revocati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 2, lettera *c*), sono erogati, in soluzione unica, a presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 10.

Convenzione con gli istituti di credito

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito abilitati alla concessione di mutui alle imprese artigiane apposita convenzione per regolare i reciproci rapporti.

Art. 11.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati per l'esercizio 1986, nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500, alla voce n. 4, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e con l'istituzione, in sede di variazione del bilancio per lo stesso esercizio, di appositi capitoli di spesa, dotati della necessaria disponibilità per l'esercizio 1986, concernenti i seguenti interventi:

contributi in conto interessi in forma attualizzata sui prestiti bancari contratti o da contrarre dalle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica;

contributi in conto capitale alle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica;

prestazione di garanzie fideiussorie sui prestiti contratti dalle imprese artigiane per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica.

Per gli esercizi successivi al 1986 al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con apposite specifiche autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 aprile 1985

TURCI

(2251)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita **al pubblico**:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221